

CONVENZIONE

TRA

la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito denominata DGSCERP, cod. fiscale 802303900587 con sede in Roma, Viale America 201, in persona del Direttore Generale Avv. Francesco Soro

E

la Fondazione Ugo Bordoni, di seguito denominata Fondazione o FUB, cod. fiscale 97201200587, con sede in Roma, Viale del Policlinico 147 – in persona del Presidente prof. Antonio Sassano, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato,

denominate congiuntamente le Parti;

PREMESSO CHE

- la legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'art. 41 comma 5, come modificata dall'art. 31 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che: *“La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico;*
- la Fondazione, secondo i propri scopi statutari e come disposto dalla citata legge del 18 giugno 2009 n.69, *“... elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche, sia nazionali che locali, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche”;*
- la stessa norma prevede che: *“Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati”;*
- la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione i cui tre componenti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro di cui all'art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal medesimo Ministro sentito il Presidente dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni;
- la Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'art. 25 del c.c., alla vigilanza del Ministero di cui all'art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ora MIMIT; a tal fine riferisce sull'attività amministrativa e trasmette

al predetto Ministero gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo, alle modifiche statutarie, alle modifiche riguardanti la composizione ed il funzionamento degli Organi Statutari della Fondazione;

- la Fondazione è inoltre sottoposta ad una specifica ulteriore forma di vigilanza, attraverso il riferimento al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari sulle attività svolte ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80;
- lo Statuto della Fondazione è stato adeguato, sulla base del parere ANAC del 19 aprile 2019, all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che, nel dare attuazione all'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in-house di un'amministrazione pubblica;
- con nota prot. 206456 del 9 agosto 2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le modifiche statutarie introdotte sono state ritenute coerenti con la finalità primaria di rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 50/2016, in particolare con quelle relative all'art. 5, e che pertanto la Fondazione è soggetto pienamente legittimato a ricevere affidamenti diretti compatibili con i suoi scopi statutari dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalle sue Direzioni Generali;
- con Determina dell'ANAC del 10 gennaio 2021, è stata disposta l'iscrizione del MISE, ora MIMIT, della Presidenza del Consiglio e dell'AGCOM, "all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla Fondazione Ugo Bordoni";
- la Fondazione, quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 33/2013, è soggetta all'applicazione della normativa relativa alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 190/2012 e dichiara di essersi, pertanto, dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e di un Codice di Comportamento, disponibili sul proprio sito web www.fub.it.

CONSIDERATO CHE

- nel maggio 2021 il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha approvato la nuova Strategia italiana per la banda ultralarga "Verso la Gigabit Society", che prevede tra gli interventi anche il Piano "Italia 5G", con l'obiettivo di complementare sinergicamente il percorso di sviluppo già avviato per le reti 5G nazionali, al fine di indirizzare al meglio le iniziative pubbliche mirate alla realizzazione di reti per fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni;

- in attuazione della delibera del CIPE n. 61/2018, il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha predisposto il Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G (DM 26 marzo 2019), all'interno del quale sono state finanziate le Case delle Tecnologie Emergenti nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Prato, Roma e Torino;
- i processi autorizzativi per l'installazione di nuovi impianti, necessari per lo sviluppo della rete 5G, incontrano spesso difficoltà e resistenze derivanti da campagne di disinformazione e fake news;
- il MISE, ora MIMIT, intende supportare i Comuni e le altre Amministrazioni locali nel formare il proprio personale e nell'informare i cittadini e il più vasto pubblico in merito agli aspetti di sicurezza ambientale e salvaguardia della salute, nonché ai benefici derivanti da un esteso sviluppo della tecnologia 5G;
- la Fondazione svolge attività di studio e ricerca riguardanti lo sviluppo di nuove reti 5G ed il supporto per il coordinamento scientifico delle Case delle Tecnologie Emergenti all'interno della Convenzione siglata con il MISE, ora MIMIT, in data 16 maggio 2018 per il supporto alla realizzazione delle finalità previste all'articolo 1 comma 1041 della legge 205/2017 e s.m.i. e in scadenza il 31 dicembre 2022;
- la Fondazione svolge, inoltre, attività riguardanti l'evoluzione delle reti di nuova generazione, la caratterizzazione dei relativi livelli di emissione e l'impatto socio-economico derivante dalla loro diffusione in Italia, all'interno della convenzione siglata con il MISE, ora MIMIT, in data 16 maggio 2018 riguardante il supporto per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 1039 della legge 205/2017 e s.m.i.;
- la Fondazione ha prestato continuativamente la propria collaborazione al Ministero delle Comunicazioni, e successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'espletamento delle attività di ricerca tecnico-scientifica, di consulenza e di didattica nonché nella redazione di articoli e pubblicazioni in base ad apposite convenzioni a decorrere dal 1985;
- la Fondazione, nella qualità di soggetto in house della Pubblica Amministrazione, rappresenta dunque un soggetto di comprovata competenza ed esperienza per il coordinamento delle iniziative di sperimentazione delle nuove reti promosse dal Ministero nei diversi territori, nonché per la produzione di materiale tecnico-scientifico da utilizzare per la realizzazione di contenuti per la comunicazione riguardo la diffusione del 5G in Italia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende dunque necessario definire le modalità di collaborazione e le relative condizioni economiche tra la Fondazione e il Ministero, attraverso la stipula di un'apposita Convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

(Premesse, Considerata e Allegati)

Le Premesse, i Considerata e gli Allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si danno per noti ed accettati dalle Parti.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

1. La Fondazione Ugo Bordoni si impegna a svolgere attività di studio, ricerca e supporto alla DGSCERP nella realizzazione di azioni di comunicazione sul tema del 5G e nel coordinamento tecnico-scientifico delle Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal MiMIT nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui alla Delibera CIPESS 9/2021 e successiva Delibera CIPESS 9/2022.
2. In particolare, la Fondazione si impegna a realizzare le seguenti attività:
 - a. elaborazione di materiale tecnico-scientifico, costantemente aggiornato per tutta la durata del progetto, da utilizzare per la realizzazione della campagna formativa ed informativa, con particolare riferimento ai seguenti temi:
 - i. panoramica tecnologica sul 5G;
 - ii. evoluzione dei livelli di esposizione dei Campi Elettromagnetici (CEM) alla luce del deployment delle reti di quinta generazione;
 - iii. impatto economico e sociale 5G;
 - iv. evoluzione delle iniziative pubbliche nazionali ed internazionali sul tema delle reti di quinta generazione - monitoraggio dei progetti pilota e dei casi d'uso sperimentati;
 - v. monitoraggio dello stato di evoluzione delle reti 5G in ambito nazionale ed internazionale;
 - b. supporto alla DGSCERP nella verifica e validazione della correttezza tecnico-scientifica dei contenuti che verranno adattati per le finalità di diffusione da soggetti terzi, esperti in comunicazione, individuati dalla suddetta amministrazione;
 - c. supporto alle attività di disseminazione organizzate dalla DGSCERP, partecipando con l'intervento di propri esperti del settore e collaborando alla promozione della campagna comunicativa. In particolare, nell'ambito di tale attività è previsto il supporto per la realizzazione di:
 - i. convegni in presenza e online rivolti agli amministratori dei territori interessati, e workshop di formazione per il personale degli enti locali;

- i i . convegni in presenza e online diffusi sul territorio rivolti alla cittadinanza;
 - d. supporto tecnico-scientifico per il coordinamento delle attività svolte dalle Case delle Tecnologie Emergenti (CTE) finanziate dal PSC ;
 - e. supporto per le seguenti tematiche:
 - i . prominente dei servizi di media audiovisivi e di radiofonia digitale di interesse generale impattati dalla diffusione delle nuove reti di telecomunicazioni e servizi innovativi;
 - i i . diffusione del segnale televisivo via Internet attraverso protocollo IP;
 - i i i . evoluzione del quantum computing e sviluppo ai fini dell'utilizzo nelle applicazioni industriali;
 - i v . evoluzione verso tecnologie 6G.
- 3. Ove dovesse essere necessario integrare la presente Convenzione con ulteriori attività, le stesse saranno disciplinate con atto aggiuntivo con il quale saranno regolamentate anche le relative condizioni economiche.

ARTICOLO 3

(Piano Operativo e Relazioni Tecniche)

1. Entro 30 giorni successivi all'inizio delle attività (art. 7 comma 1), la Fondazione si impegna a fornire un Piano Operativo (PO), nel quale saranno dettagliate le attività, le relative tempistiche ed i deliverable oggetto della Convenzione. Il PO potrà essere aggiornato in corso d'opera per assicurare maggiore efficienza ed efficacia nelle attività di collaborazione, qualora ritenuto necessario e/o opportuno, di comune accordo tra la Fondazione e la DGSCERP.
2. La Fondazione invierà alla DGSCERP una Relazione Tecnica consuntiva al termine delle attività di cui all'art. 2, contestualmente alla rendicontazione delle spese sostenute di cui all'art. 5 comma 3.

ARTICOLO 4

(Obblighi delle Parti e responsabilità)

1. Per lo svolgimento delle attività la Fondazione si avvarrà del proprio personale interno ovvero di consulenze specialistiche e di prestatori di beni e servizi (soggetti terzi), nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento.
2. La DGSCERP si impegna a mettere a disposizione della Fondazione tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività.
3. La Fondazione solleva il Ministero da qualsiasi responsabilità in ordine al trattamento economico e previdenziale del personale da essa comunque utilizzato, nonché degli eventuali danni che il personale dovesse riportare nello svolgimento o in conseguenza dell'attività di collaborazione svolta presso le sedi ministeriali.

4. La Fondazione e la DGSCERP si impegnano a porre in essere per l'esecuzione della presente Convenzione tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, sia ai fini della sicurezza del personale impiegato in attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

(Oneri economici e Rendicontazione)

1. Per lo sviluppo delle attività progettuali assegnate alla Fondazione, secondo quanto indicato all'art. 2, la DGSCERP corrisponderà alla Fondazione, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e rendicontate per l'attività della presente Convenzione, l'importo massimo di € 660.000,00 (seicentosessantamila/00 euro) a valere sulle risorse del suddetto PSC.
2. Il predetto importo, che verrà dettagliato nel Piano Operativo secondo le modalità riportate all'art. 3 della presente Convenzione, può subire scostamenti esclusivamente nella distribuzione tra le relative Voci di spesa, fermo restando l'importo complessivo fissato di cui al precedente comma 1.
3. La Fondazione si impegna a rendicontare semestralmente le attività svolte nel relativo periodo di cui al precedente art. 2, entro 90 giorni dal termine delle stesse, secondo le modalità descritte nell'Allegato 2. La rendicontazione sarà corredata da una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dai giustificativi (fatture o titoli probatori equivalenti) delle spese ammissibili e sostenute per le diverse attività oggetto della presente Convenzione. Tutti i costi saranno rendicontati, in accordo con il MIMIT, tenendo conto di quanto previsto dalla "*Relazione sul sistema di gestione e controllo del Piano Sviluppo e Coesione*" e coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento..
4. Il costo medio del personale tecnico e di ricerca della FUB, comprensivo delle spese generali al 15% (comutate forfettariamente nel limite della percentuale dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013), è esposto nella tabella A dell'Allegato 1. I costi medi potranno subire delle variazioni in virtù di eventuali aumenti concordati nel CCNL-Confapi e/o nel Contratto Integrativo aziendale, fermo restando l'importo massimo complessivo di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 6

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. I pagamenti avverranno con bonifico bancario sul conto corrente che la Fondazione dichiarerà essere dedicato alla Convenzione, anche in via non esclusiva, come indicato nella legge 136/2010.
2. La Fondazione si obbliga, ai sensi della predetta legge, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti alla presente Convenzione e fornire tutte le informazioni e dati affinché ciò avvenga.

ARTICOLO 7
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorrerà dal 15 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e la sua efficacia è condizionata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi preposti.
2. La DGSCERP provvederà ad informare la Fondazione dell'avvenuta registrazione entro il giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione.
3. Le Parti potranno apportare modifiche alla presente Convenzione secondo le stesse modalità di stipula del presente atto.
4. La presente Convenzione potrà essere prorogata senza ulteriori oneri aggiuntivi tramite comunicazione sottoscritta da entrambe le Parti.

ARTICOLO 8
(Sicurezza e tutela del trattamento dati personali)

1. Ciascuna Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento, da parte dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Il trattamento di dati personali è soggetto alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed è improntato ai principi stabiliti all'art. 5 del Regolamento medesimo.
2. È fatto divieto alle Parti di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.
3. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Esso è inoltre soggetto all'applicazione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate ai rischi. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza che comprendono quanto meno quelle indicate dal GDPR all'art. 32.
4. Con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, comprese le informazioni sui diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo, ove applicabili, ed alle modalità di esercizio di detti diritti.
5. Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di dati personali ai sensi della Convenzione, ciascuna parte, in qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, si obbliga a trattare dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con la Convenzione e in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
6. Ai sensi del citato D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

ARTICOLO 9 **(Riservatezza)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o le Terze parti di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

ARTICOLO 10 **(Comunicazioni e notifiche)**

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere effettuata mediante PEC o tramite e-mail da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione e indirizzata:

per la Fondazione all'indirizzo PEC: pianificazione.strategica@pec.fub.it

per la DGSCERP all'indirizzo PEC: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero in via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Fondazione all'indirizzo PEC: amministrazionefub@postecert.it

per la DGSCERP all'indirizzo PEC: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it

2. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

ARTICOLO 11 **(Clausola anti *pantouflage*)**

La Fondazione, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dichiara l'insussistenza delle cause ostative di cui alla citata norma.

ARTICOLO 12
(Codice di comportamento)

1. La Fondazione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato con DM 17 marzo 2015, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013. A tal fine si dà atto che la DGSCERP ha trasmesso alla Fondazione copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La Fondazione si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La violazione degli obblighi di cui al Codice può costituire causa di risoluzione della Convenzione. La DGSCERP, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Fondazione il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13
(Definizione delle controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro derivanti dalla Convenzione.
2. Qualora non sia possibile una composizione amichevole delle eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione esse saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma

ARTICOLO 14
(Rinvio a norme)

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

ARTICOLO 15
(Interpretazione e invalidità parziale)

1. La presente Convenzione dovrà essere interpretata ed eseguita secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che le Parti intendono ragionevolmente perseguire, nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna di esse in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni della presente Convenzione rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti.

3. Le Parti concordano sin da ora di sostituire alle previsioni della presente Convenzione risultate contrarie a norme inderogabili di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate, altre previsioni che permettano di dare alla presente Convenzione un contenuto il più conforme possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto.

L.C.S.

Roma,

Per la Direzione generale per i servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Soro

Per la Fondazione Ugo
Bordoni

Il Presidente

Prof. Antonio Sassano

Allegato 1)

Tabella A - Costi medi del personale della linea tecnica e di ricerca FUB

Nella Tabella seguente sono indicati gli attuali costi medi del personale rendicontabile della Fondazione, suddivisi per profili professionali, inclusi di un overhead computato forfettariamente con una percentuale del 15% sul costo medio del personale (art. 5 comma 4). I costi sono stati calcolati sullo standard europeo annualmente rendicontabile di 1720 ore, 220 giorni e 20 giorni mensili. I costi medi potranno subire delle variazioni in virtù di eventuali aumenti concordati nel CCNL Confapi e/o nel Contratto Integrativo aziendale, ovvero al ricalcolo dell'overhead sull'ultimo bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Ministero vigilante della FUB al momento della rendicontazione.

Profili Professionali CCNL - Confapi	Costo medio giornaliero (Euro)
Division Leader	1.141,4
Group Leader	615,3
Senior Researcher	483,9
Researcher	404,4
Junior Researcher	297,4
Senior Technician	405,4
Technician	305,3

Allegato 2)

Nota economica dei costi pianificati nella Convenzione

Premessa

La presente Nota fornisce alcuni elementi utili alla valutazione della congruità economica dei costi relativi alle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

La natura giuridica della Fondazione Ugo Bordoni, quale Ente non a scopo di lucro, persegue un modello finanziario di conservazione del proprio patrimonio e di conseguenza di equilibrio economico finanziario di gestione. La Fondazione si configura, in base alla normativa di derivazione europea in materia di appalti pubblici, come **organismo di diritto pubblico**, nonché ente *in house providing*, ma conserva la sua natura civilistica di **soggetto di diritto privato** che **non percepisce finanziamenti strutturali**, normativamente stabiliti, a copertura degli oneri generali e di funzionamento dall'Amministrazione vigilante o da altre Amministrazioni Pubbliche.

L'assenza di dotazioni finanziarie strutturali a copertura delle spese generali e di funzionamento, determina la necessità di adottare **un modello economico-finanziario basato**, esclusivamente, **sulla ripartizione "pro rata" sui giorni rendicontabili del personale tecnico e di ricerca** coinvolto nelle diverse attività convenzionali, delle spese funzionali necessarie alla mera sostenibilità dell'Ente: ne consegue che le erogazioni a copertura di attività svolte in regime convenzionale avvengono a fronte di rendicontazioni delle spese sostenute, allegando i relativi giustificativi delle spese documentate.

Queste caratteristiche peculiari della Fondazione non sono comparabili né con quelle delle amministrazioni pubbliche, università ed enti di ricerca pubblici, finanziati totalmente dal bilancio statale, né con quelle delle società a partecipazione statale nelle quali le amministrazioni pubbliche di riferimento intervengono nell'attività economica attraverso le regole delle partecipazioni azionarie.

I rapporti economici tra le Pubbliche Amministrazioni e la Fondazione, oltre che attraverso le procedure di affidamento previste dal Codice degli Appalti, sono rigidamente regolati sulla base della sua Legge istitutiva n. 3/2003, come modificata dalla successiva Legge 69/2009, art. 31 che sull'argomento testualmente recita: *"... Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati"*.

Modalità di rendicontazione dei costi

Tutte le convenzioni stipulate tra la Fondazione e le Amministrazioni Pubbliche che sono state ritenute economicamente congruenti e registrate dalla Corte dei Conti, si fondano sul sistema di rendicontazione storicamente adottato dall'Ente.

Tale sistema, relativamente alla rendicontazione dell'effort prodotto dalle Risorse umane della Fondazione impiegate nell'attività della Convenzione, si basa sul Labour cost medio suddiviso per profilo professionale e una percentuale attribuita pro quota sui giorni effettivamente impegnati nelle singole

attività. Tale percentuale è ottenuta dall'incidenza dei costi generali, individuati dal format standard predisposto per i Fondi PON dal MIUR e MISE, ora rispettivamente MUR e MIMIT, sul costo del personale FUB; la modalità di calcolo e gli importi verificabili dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, vengono certificati annualmente dal Presidente del Collegio dei Revisori, organo statutario di controllo della Fondazione. Questo modello di riferimento adottato di prassi dalla Fondazione per le rendicontazioni dei costi riferibili a commesse acquisite in sede nazionale, si inquadra nell'ambito di sovvenzioni e assistenza rimborsabile descritte dall'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ovvero "il rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti" (par.1 comma a).

Tuttavia, nel caso specifico di questa Convenzione, in considerazione delle spese ammissibili finanziate dal MIMIT nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) di cui alla Delibera CIPESS 9/2021, le spese generali (Overhead) sono computate forfettariamente con una percentuale del 15% sul costo medio del personale, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti.

La Fondazione Ugo Bordoni, diversamente dalle Imprese, non applica nei confronti dei committenti pubblici alcun *markup* sui costi di produzione.

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, la Fondazione Ugo Bordoni si avvarrà di un *Team* di lavoro la cui composizione è definita nello specifico in funzione delle esigenze tecniche.

Di seguito la Tabella dei Profili professionali della Fondazione.

Profili professionali	Livello professionale	Principali funzioni
Division Leader	Dirigente	Coordinamento strategico e tecnico
Group Leader	Quadro con funzione	Pianificazione, gestione, supervisione tecnica e attività specialistiche
Senior Researcher	Quadro A	Progettazione e realizzazione delle attività di alto livello
Researcher	Quadro B	Realizzazione delle attività

Junior Researcher	7° Livello	Supporto alla realizzazione delle attività
Senior Technician	8° Livello	Realizzazione di attività tecniche di alto livello
Technician	7° - 5° Livello	Supporto tecnico / amministrativo

Gli attuali costi medi relativi ai profili professionali del personale della Fondazione previsto nelle attività sono riportati nella Tabella A dell'Allegato 1) alla presente Convenzione.

In particolare, i costi del personale, così come le altre spese documentate composte da trasferte ed eventuali acquisizioni di collaborazioni esterne, spese accessorie e attrezzature HW e SW, si configurano come **mero ristoro delle spese sostenute**, inclusa l'IVA rimasta a carico dell'Ente non commerciale, in quanto oggettivamente non detraibile, data la natura senza fine di lucro della Fondazione (art. 2 comma 1 dello Statuto della Fondazione).

A tal proposito si evidenzia che la Fondazione, in base a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 comma 4 del DPR 633/72, nell'esercizio dell'attività istituzionale, rimane incisa dall'IVA sulle spese che sostiene, alla stregua di un qualsiasi consumatore finale per il quale tale imposta rappresenta un costo. Tale costo fiscale viene incluso nel calcolo dell'incidenza sia delle spese documentate, sia nella base di calcolo dell'incidenza dei costi generali. Correlativamente all'incidenza dell'IVA sul ciclo passivo della propria attività istituzionale, la Fondazione **non addebita l'IVA sugli importi** che riceve nell'esercizio delle attività svolte per la propria missione statutaria.